



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



Documento di consultazione n. 17/2015

EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO IVASS N. XX DEL XX/XX/XXXX CONCERNENTE L'AGGIUSTAMENTO PER LA CAPACITA' DI ASSORBIMENTO DELLE PERDITE DELLE RISERVE TECNICHE E DELLE IMPOSTE DIFFERITE NELLA DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ CALCOLATO CON LA FORMULA STANDARD DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA), CAPO IV-BIS (REQUISITO PATRIMONIALI DI SOLVIBILITÀ) SEZIONE II (FORMULA STANDARD), ARTICOLO 45-UNDECIES, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – DECRETO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME SOLVENCY II (REQUISITI DI 1° PILASTRO).

Legenda

Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).

Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne "Articolo" e "Comma" andranno inseriti, rispettivamente, l'articolo e il comma cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella colonna "Osservazioni e proposte" andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.

Commentatore	ORDINE DEGLI ATTUARI
---------------------	-----------------------------



Osservazioni generali		Considerando la complessità del quadro normativo di riferimento nonché le specificità che caratterizzano il mercato assicurativo italiano, l'Ordine degli Attuari, anche con riferimento ai temi oggetto del presente Regolamento in consultazione, rinnova la Sua disponibilità a collaborare con Codesta Autorità di Vigilanza come supporto nella auspicabile predisposizione di materiale aggiuntivo rispetto al testo dei Regolamenti (lettere al mercato, chiarimenti applicativi, etc...) che possa aiutare il mercato assicurativo italiano ad adottare in maniera coerente e corretta il regime Solvency II.
Articolo	Comma	Osservazioni e proposte
5	5	<p>L'articolo riporta: "5. L'impresa definisce le future misure di gestione di cui all'articolo 83, paragrafo 2, lettera a), degli Atti delegati, nel rispetto dei criteri di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo."</p> <p>Si ritiene debba essere sostituito con il seguente: "5. L'impresa definisce le future misure di gestione di cui all'articolo 83, paragrafo 2, lettera a), degli Atti delegati, nel rispetto dei criteri di cui alle lettere a) e b) del comma 1 4 del presente articolo.", anche tenendo conto delle Linee Guida EIOPA di riferimento e degli Atti delegati.</p>
5	4 e 5	<p>Si suggerisce a Codesta Autorità di chiarire, anche eventualmente nella relazione di accompagnamento del emanando regolamento, come leggere congiuntamente e coerentemente con l'intento della norma l'articolo 83 degli Atti delegati comma 1 lettera d): "l'impresa non adotta misure di gestione <u>durante</u> lo scenario" e comma 2 lettera a) "fatto salvo il paragrafo 1, lettera d), le future misure di gestione <u>adottate in conseguenza</u> dello scenario, a condizione che siano conformi all'articolo 23".</p>



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

I V A S S



14	1 e 2	Si suggerisce a Codesta Autorità di chiarire con le modalità ritenute maggiormente opportune, anche eventualmente mediante chiarimenti applicativi connessi all'emanando regolamento, l'intento della norma sulla modalità di costruzione gli utili futuri tenendo conto della perdita istantanea dell'articolo 207, paragrafo 1, degli Atti delegati.